

**Pubblicato il 16/04/2019**

**Sent. n. 2158/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5267 del 2013, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Catello Di Capua, con domicilio digitale PEC come da Registri di Giustizia;  
contro  
il Comune di Agerola, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;  
per l'annullamento  
dell'ordinanza n. [omissis], notificata in data [omissis], avente ad oggetto la demolizione di presunte opere abusive realizzate in Agerola alla frazione [omissis], su un terreno di proprietà della [omissis], riportato in mappa al foglio n. [omissis], particella n. [omissis], nonché di ogni atto preordinato e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 aprile 2019 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. [omissis] hanno impugnato l'ordinanza con la quale l'amministrazione comunale resistente ha ingiunto loro di demolire le opere dagli stessi abusivamente realizzate, deducendone l'illegittimità per violazione di legge (artt. 10, 31, 32, 33 e 36 del D.P.R. n. 380/2001; art. 3 della legge n. 241/1990; artt. 4 e 7 della legge n. 47/1985) e per eccesso di potere sotto molteplici profili e concludendo per l'annullamento del provvedimento gravato.

2. Il Comune di Agerola, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

3. Con l'ordinanza n. 1972 del 20.12.2013 la Sezione ha respinto la domanda cautelare ritenendo che "ad un primo esame, proprio della presente sede cautelare, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus, trattandosi di opere (realizzazione di una rampa carrabile con annessi completamenti) che necessitano di appositi titoli abilitativi" ed evidenziando, altresì, che "allo stato, le opere sono sotto sequestro e non è ancora definita la richiesta ex art. 36 DPR 380/2001 del 17 ott. 2013".

4. Alla pubblica udienza del 9.4.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso non è fondato e va respinto.

6. Con l'ordinanza gravata il Comune resistente ha ingiunto ai ricorrenti, in qualità di [omissis] e di responsabili degli abusi, di demolire le opere abusivamente eseguite consistenti nella realizzazione, "previa rimozione di parte della muratura in pietrame a secco posta a sostegno del terrapieno del fondo rustico ubicato sul lato monte sulla via [omissis], con trasformazione del preesistente varco

pedonale in carrabile” di un “tracciato di una rampa carrabile della larghezza di circa 4 mt. e lunghezza di circa 32 ml, mediante sbancamento, asporto e configurazione del terreno”, nonché nella “posa in opera sul tratto terminale a monte della predetta rampa per una lunghezza di circa 12 ml e per l’intera larghezza della stessa rampa, di una rete in ferro elettrosaldato a costituire l’armatura di una pavimentazione in conglomerato cementizio, non ancora posta in opera”.

7. Con la prima censura i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’ordine di demolizione in quanto ingiungerebbe l’eliminazione di un’opera già esistente in relazione alla quale sarebbero stati posti in essere solo lavori di sistemazione per rimuovere i cumuli di terreno depositatisi durante la stagione invernale, circostanze che sarebbero state portate a conoscenza dell’amministrazione se fossero state rispettate le garanzie procedurali.

7.1. La censura è infondata e va disattesa.

Dalla accurata e dettagliata descrizione contenuta nel provvedimento gravato si evince chiaramente la consistenza dell’intervento edilizio posto in essere dai ricorrenti che, previa rimozione di parte della muratura in pietrame a secco posta a sostegno del terrapieno del fondo, hanno trasformato il preesistente varco pedonale in carrabile, mediante la realizzazione di una rampa carrabile della larghezza di circa 4 mt. e della lunghezza di circa 32 ml, mediante sbancamento, asporto e configurazione del terreno. Ne discende che l’intervento posto in essere non si è limitato alla sola rimozione di cumuli di terreno depositatisi sul tracciato preesistente nel corso della stagione invernale, come sostengono i ricorrenti, bensì è consistito nella trasformazione di un varco da pedonale a carrabile, attraverso rilevanti opere di sbancamento, di rimozione della preesistente muratura e, persino, di riconfigurazione dell’area incisa dai lavori.

Premesso che secondo il costante orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, merita di essere evidenziato che nel caso di specie l’eventuale apporto procedimentale dei ricorrenti non avrebbe potuto rendere edotta l’amministrazione procedente di nessuna circostanza idonea a modificarne la decisione finale di sanzionare l’illecito accertato.

8. Con la seconda censura parte ricorrente si duole del fatto che l’ordinanza gravata sarebbe stata adottata nonostante la pendenza dell’istanza di accertamento di conformità prot. n. [omissis] con conseguente inefficacia della stessa.

8.1. Anche tale censura deve essere disattesa.

Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza la presentazione della domanda di permesso in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, non influisce sull’ordine di demolizione emanato, né (essendo successiva allo stesso) determina l’improduttività di effetti di quest’ultimo; ciò in quanto, decorso il termine di sessanta giorni, la legge espressamente vi riconnette la formazione del provvedimento di rigetto, che è onere della parte impugnare, senza poter addurre che dalla mera presentazione dell’istanza discenda la paralisi degli effetti del provvedimento sanzionatorio (la cui esecuzione resta solo temporaneamente sospesa, sino alla scadenza del termine suddetto. Pertanto, una volta decorso il termine per la formazione del silenzio diniego e in mancanza di impugnazione giurisdizionale tempestiva dello stesso, l’ingiunzione di demolizione riprende *ipso facto* vigore e non occorre in nessun caso una riedizione del potere sanzionatorio da parte dell’Amministrazione procedente (cfr. tra le tante T.A.R. Napoli III, 2.4.2015, n. 1982; Consiglio di Stato, V, 16.4.2014, n. 1951).

9. Con la terza censura parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’intervento realizzato sarebbe suscettibile di sanatoria e, comunque, sanzionabile ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 380/2001, non essendovi stato alcun aumento di superfici e volumi.

9.1. Anche tale censura deve essere respinta in quanto le opere descritte riflettono la rilevanza edilizia degli abusi contestati, resa evidente dalla chiara attitudine dei suddetti interventi a dar vita a nuove costruzioni con conseguente, significativa alterazione dell’originario stato dei luoghi, ragione per la

quale era necessario il previo rilascio, oltre che dell'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, anche del permesso di costruire.

Infatti non può essere revocato in dubbio il fatto che l'intervento ricade in zona assoggettata a vicolo paesaggistico, in considerazione della sua realizzazione in un'area dichiarata di notevole interesse pubblico con i decreti ministeriali 12.11.1958 e 28.3.1985 e che comporta una notevole alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi che avrebbe richiesto la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, titolo autonomo non conseguibile a sanatoria in forza del combinato disposto degli artt. 146 e 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 42/2004.

Sotto diverso profilo, la consistenza delle nuove opere realizzate, comportanti la trasformazione dell'esistente con alterazione dello stato dei luoghi, riflette con assoluta evidenza la sussistenza del contestato abuso che imponeva anche il previo rilascio del permesso di costruire, come già affermato dalla Sezione anche in sede cautelare.

10. Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

11. Nulla va disposto con riguardo alle spese attesa la mancata costituzione dell'amministrazione resistente.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

L'ESTENSORE

Marina Perrelli

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO